

Causa C-269/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 aprile 2022

Giudice del rinvio:

Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

21 aprile 2022

Imputati:

IP

DD

ZI

SS

HYa

Con l'intervento di:

Spetsializirana prokuratura

Oggetto del procedimento principale

Procedimento penale, diritto a un giudice imparziale e presunzione di innocenza, presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il rinvio è effettuato ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 47, secondo comma, della Carta, che stabilisce il requisito dell'imparzialità del giudice, e l'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che sancisce la presunzione di innocenza, ostino alla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE la quale riconosca come accertate determinate condotte degli imputati, qualora, prima della presentazione di tale domanda, il giudice abbia rispettato tutte le necessarie garanzie processuali da osservare relativamente a una decisione sul merito.

Disposizioni di diritto e giurisprudenza dell'Unione europea

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

Sentenza del 5 luglio 2016, C-614/14, EU:C:2016:514

Ordinanza del 25 marzo 2022, C-609/21, EU:C:2022:232

Disposizioni nazionali

Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro; in prosieguo: l'«NPK»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Con ordinanza del 25 marzo 2022 (ECLI:EU:C:2022:232), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha risposto alla questione pregiudiziale nella causa C-609/21 sulle modalità di formulazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale. In essa si afferma che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che impone al giudice del rinvio di declinare la propria competenza, qualora, nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, si sia espresso su determinati fatti da esso accertati in base alle prove assunte; tale normativa deve essere disapplicata (punti da 30 a 34). Al punto 30, la Corte dichiara che il giudice del rinvio ha tenuto conto dell'articolo 267 TFUE e dell'articolo 94 del regolamento di procedura nell'esposizione dei fatti e nella valutazione giuridica del procedimento principale, motivo per cui non vi sarebbe una violazione del diritto a un giudice imparziale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta. Tuttavia, tale risposta lascia ancora spazio a dubbi. Essi si basano sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») in merito all'imparzialità di un giudice che ha preso posizione sui fatti e sulla valutazione giuridica in una decisione rilevante per il procedimento (di solito in relazione al motivato sospetto che sia stato commesso il fatto). Tale giurisprudenza deve essere presa in considerazione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta, nel determinare il significato preciso del diritto a un giudice imparziale.

- 2 Inoltre, i persistenti dubbi si basano sull'ipotesi che sia possibile incorrere in una violazione della presunzione di innocenza sancita dall'articolo 48, paragrafo 1, della Carta nel proporre un rinvio pregiudiziale. In effetti, la questione dell'imparzialità del giudice si pone precisamente nel contesto di una presa di posizione nel merito, da parte del giudice, che è contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale e che è passibile di violare la presunzione di innocenza. Per tali motivi è necessario un nuovo rinvio, nel rispetto, in particolare, dell'articolo 47, secondo comma, e dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta.
- 3 Il 19 giugno 2020, la Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha formulato l'imputazione contro cinque persone per appartenenza a un'organizzazione criminale finalizzata all'arricchimento attraverso il traffico illecito di cittadini di paesi terzi (Bangladesh e Iraq) verso la Bulgaria, il favoreggiamento illegale dell'ingresso, nonché l'accettazione e il pagamento di tangenti in tale contesto, con la partecipazione a tale organizzazione di pubblici ufficiali, essendo i primi tre imputati agenti della «Granichna politzia» (Polizia di frontiera) presso l'aeroporto di Sofia – condotte queste punibili ai sensi dell'articolo 321, paragrafo 3, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 2 del Nakazatelen kodeks (codice penale bulgaro; in prosieguo: l'«NK»). Inoltre, la Procura ha accusato alcuni degli imputati di aver favorito l'ingresso illegale nel paese delle persone MM, RB, HN e AH, condotta questa punibile ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 2, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 2, dell'NK.
- 4 La Procura specializzata sostiene che tali cittadini di paesi terzi hanno soggiornato a Cipro con visti di studio e che hanno viaggiato in aereo da Cipro alla Bulgaria. Essa afferma che i primi tre imputati hanno effettuato i controlli di frontiera all'arrivo all'aeroporto di Sofia, consentendo ai cittadini di paesi terzi di entrare nel paese in violazione dei loro doveri d'ufficio. In particolare, la Procura sostiene che tali imputati hanno effettuato un controllo puramente formale nei confronti dei cittadini del Bangladesh, senza sottoporli alla necessaria verifica in seconda linea e senza richiedere determinati documenti. Così facendo, essi avrebbero violato la legge nazionale, l'articolo 10, paragrafo 1, punto 22, e l'articolo 19, punto 5, dello Zakon za chuzhdentsite (legge bulgara sugli stranieri). Tale legge disciplina una materia che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento 2016/399.
- 5 Il giudice del rinvio non ha ancora stabilito se tali addebiti siano supportati da elementi di prova nell'ambito del procedimento principale. Relativamente alla possibilità di utilizzare determinate prove, sono state presentate le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause C-348/21 e C-349/21. Ciò nonostante, è probabile che tali accuse si rivelino fondate, anche per quanto riguarda i dettagli sulle modalità di esecuzione dei controlli di frontiera da parte degli imputati IP, DD e ZI. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che possa rendersi necessaria l'interpretazione dell'articolo 67, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 22 del regolamento 2016/399, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, lettera b), dello stesso, in combinato disposto con il punto 3, sulla questione se, nel caso di

specie, si tratti di una frontiera interna. Inoltre, sarebbe anche necessario interpretare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'allegato I, l'articolo 8, paragrafi da 3 a 5, e l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2016/399 alla luce del diritto nazionale, la legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria, che potrebbe disciplinare la materia in modo diverso.

- 6 Il giudice del rinvio sottolinea di dover descrivere concretamente le modalità di controllo di frontiera a cui i cittadini dei paesi terzi sono stati sottoposti dagli imputati, data la natura della presente domanda. Inoltre, in essa si dovrebbe indicare se tale condotta costituisca una violazione dei doveri d'ufficio ai sensi del diritto nazionale. Ciò è oggettivamente necessario. In assenza di accertamenti sufficientemente chiari dei fatti nel procedimento principale, non sarebbe possibile un rinvio pregiudiziale che porti a una risposta utile. Più specificamente, una questione pregiudiziale relativa all'articolo 6 (o all'articolo 8) e all'articolo 14 del regolamento 2016/399 richiede un accertamento preciso delle modalità di controllo a cui gli imputati hanno sottoposto i cittadini dei paesi terzi.
- 7 Il giudice del rinvio intende presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale nel rispetto dei requisiti processuali in grado di soddisfare pienamente le garanzie richieste dal diritto nazionale nel caso di una decisione di merito con cui il giudice condanna o assolve gli imputati. Ciò significa terminare previamente l'assunzione delle prove, poi ascoltare le parti sui fatti e sulle norme applicate, ascoltare un'ultima volta l'imputato e ritirarsi per deliberare in camera di consiglio. Tuttavia, prima di procedere in tal modo con il rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio deve essere certo di non incorrere con esso in una violazione di legge. Infatti, [ciò avverrebbe] se la domanda di pronuncia pregiudiziale fosse considerata una violazione di legge in quanto in contrasto con la presunzione di innocenza. Allo stesso modo, [ciò avverrebbe] se la futura decisione sul merito che il giudice adotterà a seguito di una risposta della Corte di giustizia e in cui terrà conto dell'interpretazione data al regolamento 2016/399, fosse considerata una violazione di legge in quanto adottata da un giudice che aveva già preso preliminarmente posizione sull'oggetto del procedimento principale (relativamente ai fatti commessi dagli imputati) nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 8 Nell'ordinanza del 25 marzo 2022, C-609/21 (ECLI:EU:C:2022:232), la Corte di giustizia dichiara che l'articolo 267 TFUE e l'articolo 47, secondo comma, della Carta ostano a una giurisprudenza nazionale che impone ai giudici che giudicano in materia penale di declinare la propria competenza qualora perdano la qualità di «giudice imparziale» nell'ambito di un rinvio pregiudiziale (dispositivo, punto 1). Tuttavia, si arriva a tale conclusione solo tenendo conto del diritto nazionale e della giurisprudenza in materia. La Corte non si è pronunciata su tale questione in relazione all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [in prosieguo: la «Convenzione»], quale interpretato dalla Corte EDU.

- 9 Ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale e l'articolo 48, paragrafo 1, sancisce la presunzione di innocenza. Dall'articolo 52, paragrafo 3, della Carta si evince che il requisito dell'imparzialità del giudice corrisponde all'identico requisito previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, e che la presunzione di innocenza corrisponde all'identico requisito enunciato dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione. Ciò significa che la giurisprudenza della Corte EDU deve essere applicata di conseguenza.
- 10 Vi sono diverse decisioni in cui la Corte EDU ha dovuto valutare se un «giudice imparziale» decida sul merito quando tale giudice si è precedentemente espresso su una particolare questione processuale, in relazione alla quale ha anche preso posizione nel merito (sulla commissione del fatto e sulla sua qualificazione giuridica). La Corte EDU ha sempre concluso che una tale decisione comporterebbe una violazione del requisito dell'imparzialità, il che implicherebbe la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione da parte della successiva decisione (Chesne/Francia, Dāvidsons e Savins/Lettonia, Mironenko e Martenko/Ucraina, Ionuț-Laurențiu Tudor/Romania, Gomez de Liano Y Botella/Spagna, Perote Pellon/Spagna, Hauschildt/Danimarca, Ekeberg e a./Norvegia, Cardona Serrat/Spagna, Nestak/Slovacchia, Castillo Algar/Spagna, Matijašević/Serbia, Cabezas Rectoret/Spagna, Dragojević/Croazia, Hernandez Cairos/Spagna, Kiratli/Turchia, Nortier/Paesi Bassi).
- 11 In nessun caso la Corte EDU si è pronunciata sulla questione di una presa di posizione preliminare nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, anche in relazione alla colpevolezza dell'imputato. Se il giudice nazionale presentasse una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui presume che il fatto sia stato effettivamente commesso dall'imputato, e ciò avvenisse all'inizio del procedimento, prima che siano state raccolte tutte le prove e prima che le parti siano state ascoltate sulla rilevanza giuridica delle stesse, sembra ovvio che la Corte EDU giungerebbe a una conclusione in linea con la sua precedente giurisprudenza. Tuttavia, ciò non pare ipotizzabile nel caso in cui il giudice nazionale presenti tale domanda di pronuncia pregiudiziale dopo aver soddisfatto tutte le garanzie necessarie per una decisione nel merito, ossia la raccolta di tutte le prove, l'ascolto delle parti, l'ascolto dell'imputato per l'ultima volta e la formale deliberazione in camera di consiglio.
- 12 Il giudice del rinvio non può presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte EDU, in quanto tale possibilità non è prevista. D'altra parte, tenuto conto dell'identico significato dei requisiti di imparzialità e di presunzione di innocenza ai sensi degli articoli 47, secondo comma, e 48 della Carta e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, esso può presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per tale motivo, anche l'interpretazione della Corte è sufficientemente utile.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 13 In relazione all'applicazione dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, si pone la questione se un giudice nazionale che presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui prende una posizione sufficientemente chiara sull'oggetto del procedimento (ossia ritiene sussistenti determinate circostanze in relazione ai fatti addebitati all'imputato) esprima una posizione preliminare da cui si possa dedurre che non è imparziale. Tale questione si pone nel caso in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale sia presentata nel rispetto di tutte le garanzie processuali che si applicano a una decisione di merito.
- 14 In relazione all'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, si pone la questione se un giudice nazionale violi la presunzione di innocenza quando presenta una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui ritiene sussistenti determinate circostanze addotte dalla Procura (i fatti addebitati all'imputato). Tale questione si pone nel caso in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale sia presentata nel rispetto di tutte le garanzie processuali applicabili alla decisione di merito.
- 15 L'articolo 48, paragrafo 1, della Carta stabilisce che ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Esiste una «presunzione di colpevolezza» se il giudice nazionale accerta solo determinati elementi che sono necessari per stabilire la colpevolezza, anche se in ultima analisi non giunge a tale conclusione. Precisamente le difficoltà nel giungere a tale conclusione rendono necessaria la domanda di pronuncia pregiudiziale.
- 16 Nel caso di specie, ciò significa in concreto che il giudice del rinvio dovrà accertare una determinata azione o omissione da parte degli imputati durante i controlli di frontiera da essi effettuati all'aeroporto di Sofia, a seguito dei quali hanno consentito l'ingresso nel paese a cittadini di paesi terzi. Tuttavia, ciò non equivale affatto a una constatazione di colpevolezza. Per poter giungere, eventualmente, a un accertamento della colpevolezza, sarebbe prima necessaria la risposta della Corte di giustizia sull'applicabilità del regolamento 2016/399.

Sull'utilità della risposta della Corte di giustizia

- 17 Grazie a tale risposta, il giudice del rinvio avrebbe la certezza della legittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale in cui ha preso posizione sui fatti accertati in relazione alle condotte addebitate agli imputati. Inoltre, la futura decisione sul merito non potrebbe essere annullata a causa della parzialità del giudice, in quanto un tale annullamento renderebbe superati sia il procedimento iniziale che la risposta della Corte.
- 18 La futura decisione sul merito non dovrebbe essere annullata, non solo perché la Corte di giustizia ha stabilito che la legge nazionale che prevede l'annullamento deve essere disapplicata (ordinanza del 25 marzo 2022; ECLI:EU:C:2022:232), ma anche perché oggettivamente legittima, in quanto i requisiti dell'imparzialità

del giudice e della presunzione di innocenza sarebbero soddisfatti al momento della sua adozione.

Posizione del giudice del rinvio

- 19 La presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, come qualsiasi atto processuale del giudice, può essere illegittima. È ipotizzabile che una domanda di pronuncia pregiudiziale sia presentata in circostanze che suggeriscono che il giudice si sia fatto un'opinione prematura, infondata e quindi illegittima sui fatti di causa, compresa la colpevolezza dell'imputato.
- 20 È inaccettabile che i giudici nazionali non possano accertare e correggere tale vizio di procedura, sia per mano del giudice che ha presentato la domanda di pronuncia pregiudiziale (in cui ha declinato la propria competenza) o per mano dei giudici di grado superiore (che annullano la condanna solo per mancata imparzialità del giudice), e che tale impossibilità di accertare e correggere il vizio di procedura sia dovuta solo al fatto che esso è stato commesso in sede di rinvio pregiudiziale. Lo scopo del diritto dell'Unione, in particolare degli articoli 47 e 48 della Carta, è quello di salvaguardare i diritti degli imputati e non di violarli. La presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale non dovrebbe comportare l'incensurabilità del vizio di procedura, ossia l'impossibilità di accertarlo e correggerlo.

Indicazioni aggiuntive

- 21 Il giudice del rinvio suggerisce un determinato principio per la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ossia che, qualora questa contenga alcuni elementi della decisione di merito, essa ne rispetti gli stessi requisiti. Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisse che devono essere rispettati altri requisiti, le argomentazioni al riguardo sarebbero sufficientemente utili.